CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

DEL 85 / 2025 **24/02/2025**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 2025

(proposta dalla G.C. 26 novembre 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
BUSCONI Emanuele	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	
DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente, n. 36 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano,i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - CAMARDA Vincenzo Andrea - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: (S 112) REGOLAMENTO COMUNALE N. 280 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. APPROVAZIONE

Proposta dell'Assessora Foglietta comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

L'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 (anche Testo Unico Ambientale "T.U.A."), nell'individuare le competenze dei Comuni, stabilisce che "i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento".

La potestà regolamentare di cui sopra deve necessariamente rispettare il quadro normativo vigente ed integrarsi con le principali recenti evoluzioni dell'attività normativa e pianificatoria, europea, nazionale e locale, di seguito indicate a titolo non esaustivo.

A livello europeo, il principale elemento di evoluzione di contesto per il settore rifiuti è costituito dal nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare. Le quattro direttive del "pacchetto economia circolare" del 30 maggio 2018 nn. (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE) - che modificano la direttiva n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le direttive specifiche in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile ed accumulatori (2006/66/CE) - propongono alcuni elementi di novità tra i quali:
- definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia rifiuti;
- nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione dei rifiuti da conseguire a livello dell'UE entro diverse

scadenze a partire dal 2025 e nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il 2035);

- misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025, del 50% entro il 2030).

Di rilievo anche la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (acronimo S.U.P.). La direttiva prevede il divieto, da luglio 2021, di immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, quali, ad esempio, posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini.

A livello nazionale, in attuazione delle direttive nn. 851/2018/UE e 852/2018/UE, il D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" al fine di assicurare l'attuazione di politiche e strategie di economia circolare.
La portata innovativa delle disposizioni introdotte riguarda l'introduzione di un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani che ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2021, il precedente approccio normativo e si traduce nella modifica degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi rispettivamente alla definizione e alla classificazione dei rifiuti, e nella revisione delle competenze dei Comuni in merito all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, attraverso l'abrogazione della lett. g), comma 2, dell'art. 198 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.
Le nuove disposizioni comportano, di fatto, il superamento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – assimilazione che doveva comunque essere perfezionata su base comunale - stabilendo a livello nazionale sia l'elenco di tali rifiuti (contenuto nell'allegato L-quater del D.Lgs n. 152/2006), sia le attività produttive coinvolte in tale casistica (individuate nell'allegato L-quinques del D.Lgs. n. 152/2006).
Sono classificati, pertanto, come rifiuti urbani i seguenti (art.183 comma 1 lettera b-ter):
1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
In merito alle competenze dei Comuni, il citato D.Lgs n. 116/2020 ha disposto con l'art. 1, comma 24 la soppressione della lettera g) dell'art. 198, comma 2 del T.U.A. e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 198 il quale dispone: le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".
Pertanto, a seguito delle modifiche di cui sopra, dal 1° gennaio 2021 sono a tutti gli effetti classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui all'allegato L-quater, anche se prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies.
E' infatti specificato che i rifiuti prodotti da tali utenze, anche se conferiti al di fuori del sistema pubblico ad impianti e piattaforme private, sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di

recupero dei rifiuti stessi (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006).

In tale contesto in continua evoluzione, risulta altresì opportuno menzionare altre novità di rilievo, quali:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha apportato alcune modifiche al sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, istituendo, tra l'altro, specifico divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. n. 152/2006), stabilendo specifiche sanzioni (art. 255, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006) e relativo destino e utilizzo dei proventi (art. 263, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006) le cui modalità sono disciplinate dal D.M. del 15 febbraio 2017 ("Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni") del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111: con cui sono state introdotte "Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina" (art. 7), al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti;
- la disciplina introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a partire dal 2019, che ha posto le condizioni di un sistema nazionale finalizzato alla definizione di un sistema di gestione dei rifiuti nel rispetto di costi efficienti (MTR-1 per il biennio 2020-2021 ed MTR-2 per il quadriennio 2022-2025), di un contratto tipo di gestione dei rifiuti e di specifici schemi di qualità dei servizi erogati (TQRif);
- la Legge n. 137/2023 che, modificando l'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale - e non più di una sanzione amministrativa - per le violazioni al Testo Unico Ambientale commesse da persone fisiche.

In ambito regionale, si menziona il nuovo scenario venutosi a realizzare a partire dalla Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 - "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7". Tale Legge, modificata dalla Legge Regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e, più recentemente, dalla Legge Regionale 26 marzo 2024, n.8, fissa specifici obiettivi di produzione annua *pro capite* di rifiuto indifferenziato, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, da raggiungere a partire dall'anno 2020 (produzione annua non superiore a 190 chilogrammi ad abitante), entro l'anno 2024 (produzione annua non superiore a 159 chilogrammi ad abitante) ed entro l'anno 2028 (produzione annua non superiore a 126 chilogrammi ad abitante).

La norma disciplina gli strumenti di pianificazione ed in particolare, all'art. 3, il Piano regionale di gestione dei rifiuti che, in coerenza con l'art. 199 del T.U.A., fissa gli obiettivi e le azioni volte al conseguimento degli stessi e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione della gestione dei rifiuti. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

In data 9 maggio 2023, con Deliberazione di Consiglio n. 277-11379, la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinate (PRUBAI).

Dalla lettura del Piano emerge innanzitutto che viene posto l'obiettivo di raccolta differenziata pari ad almeno l'82% al 2035, più ambizioso rispetto alla percentuale di RD minima dell'80% già sufficiente a garantire un contributo regionale al raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% a

livello nazionale. Il Piano prevede, inoltre, che i Comuni, in accordo e collaborazione con i Consorzi di area vasta, disciplinano all'interno del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti le attività di compostaggio di prossimità, prevedendone la specifica disciplina, comprendente le attività di autocompostaggio e di compostaggio di comunità, rivolte sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

Il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (n. 280) della Città di Torino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) ed è stato successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112). Il Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino ancora sulla base del D.Lgs. n. 22/1997 ("Decreto Ronchi"), nello specifico in ottemperanza all'art. 21, comma 2 del suddetto decreto.

Pertanto, risulta evidente la necessità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento n. 280 sulla base delle intervenute novità normative e pianificatorie europee, nazionali, regionali e in ambito ARERA. Considerata la sempre maggior complessità della gestione dei rifiuti, ormai parte di un processo economico non più lineare, bensì circolare, la revisione, oggetto della presente proposta, costituisce anche l'occasione di attualizzare il Regolamento affinché diventi uno strumento adeguato alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, agli obiettivi di neutralità climatica, alla promozione di una maggior sensibilità ecologica e all'attuale contesto socio-economico di riferimento.

Le proposte di modifica al Regolamento sono state elaborate dalla Divisione Qualità Ambiente, tenendo conto dei contributi ricevuti dai vari Dipartimenti/Divisioni della Città a vario titolo interessati/e e dal Gestore del Servizio (Amiat S.p.A.), il quale é stato coinvolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 25.5 del vigente Contratto di Servizio, laddove recita "*La Società concessionaria si impegna, in particolare, a collaborare strettamente con il Comune per la stesura delle modificazioni necessarie al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, da sottoporre all' approvazione del Consiglio Comunale*".

Nello specifico, tutte le modifiche al Regolamento n. 280 sono evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento (allegato 1), che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al relativo allegato A (Tabella sanzionatoria). Per una più agevole lettura e comprensione, é stato riportato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione; tutte le proposte di modifica risultano inserite con colore del testo in rosso.

Le modifiche di maggior rilievo possono essere così sintetizzate:

- **inserimento di nuove definizioni, conseguenti a novità legislative o, comunque, al riassetto organizzativo regionale;**
- **adeguamento dei principi all'attuale contesto normativo e sociale, unitamente all'applicazione della gerarchia della gestione dei rifiuti così come prevista dall'art. 179, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;**
- **adeguamento della classificazione dei rifiuti alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i., con particolare riferimento alla disciplina relativa al conferimento differenziato dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico, in coerenza con il Regolamento TARI;**
- **ampliamento delle modalità di raccolta e introduzione del sistema di raccolta domiciliare con ecoisole smart;**
- **introduzione di una specifica previsione per i centri di raccolta comunali ed i centri del**

riuso:

1. è stato previsto uno specifico articolo sui centri di raccolta (13 bis) aggiornato alla normativa vigente ed al PRUBAI 2023;
2. al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spesso anche di fronte ai centri di raccolta (di notte e/o nei festivi), l'accessibilità è stata prevista anche per i delegati delle utenze domestiche e non domestiche. In tal modo, si conta di poter intercettare flussi di conferimento che prima sfuggivano ed alimentavano abbandoni e degrado. Si rileva, comunque, l'importanza del D.Lgs. n. 116/2020 anche per il conferimento presso i centri di raccolta, in quanto ha consentito di poter ricevere rifiuti, ora classificati come urbani e non più come assimilabili, da utenze non domestiche che prima erano impossibilitate ad accedere;
3. introduzione di uno specifico articolo dedicato ai Centri del Riuso (13 ter), aggiornato alla normativa vigente ed elaborato anche sulla base delle prassi di altre Regioni;

- **introduzione di una specifica disposizione sulle attività di compostaggio;**
- **introduzione di una specifica previsione per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

1. introduzione di uno specifico articolo sui RAEE (art. 25) aggiornato alla normativa vigente, che descrive ed enfatizza le modalità di raccolta "uno contro uno" (consegna del vecchio bene elettrico/elettronico ad un rivenditore presso il quale si acquista il nuovo bene, uguale o equivalente al vecchio), "uno contro zero" (consegna presso rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq, senza obbligo di acquisto di un bene equivalente, di apparecchiature elettriche/elettroniche di piccole o modeste dimensioni, di max 25 cm per il lato più lungo) e che chiarisce che i rifiuti elettrici ed elettronici cosiddetti "professionali" (provenienti da professionisti in vari campi, singoli o associati) non possono essere conferiti presso i centri di raccolta, ma devono seguire altro percorso previsto dalla Legge;

- **introduzione di una specifica disposizione relativa alla nuova modalità di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti;**
- **revisione e razionalizzazione della disciplina relativa all'abbandono di rifiuti e ai terreni non utilizzati:**

1. alla luce della penalizzazione della condotta sanzionata dall'art. 255 TUA (illeciti commessi da persone fisiche previsti dal Testo Unico Ambientale - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), si è provveduto, di concerto con la Polizia Municipale, a meglio dettagliare le condotte di abbandono che continuano ad essere sanzionate amministrativamente dal Regolamento, rispetto a quelle che ricadono nel nuovo ambito penale del TUA;
2. i profili di corresponsabilità dei proprietari di terreni oggetto di abbandono da parte di terzi sono stati meglio dettagliati all'art. 43;
3. si é provveduto a descrive con maggior dettaglio il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'ordinanza sindacale prevista dall'art. 192 TUA (art. 44);
4. al fine di disincentivare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti, é stata prevista la gratuità della raccolta degli ingombranti presso le utenze domestiche, senza alcun limite di prese annue (art. 9, comma 8);

- **revisione e razionalizzazione della disciplina sanzionatoria; sulla base delle interlocuzioni con l'Ufficio studi della Polizia Municipale, si è provveduto a:**

1. rivedere l'ammontare delle sanzioni sulla base del disvalore sociale delle condotte sanzionabili, in modo da calibrarne la forza deterrente, tenendo anche conto di quanto rappresentato dal Gestore (Amiat SpA) e, soprattutto, nel rispetto del correlato disposto di cui agli articoli. 16 della L. 689/81, 7 bis del TUEL e 12 del Regolamento n. 358 delle Procedure sanzionatorie amministrative.
2. adeguare le sanzioni al nuovo articolato del testo regolamentare;
3. razionalizzare le ipotesi sanzionatorie, con l'intento di evitare di sanzionare una stessa violazione con più disposizioni diverse;

4. descrivere le condotte in modo chiaro e sistematicamente più coerente;
5. semplificare la struttura dell'art. 47, prevedendo, in sostituzione dell'attuale testo discorsivo, un apposito allegato costituito da una tavola sinottica, che riassume tutte le ipotesi sanzionatorie (Allegato A dell'allegato 1).

Si dà atto che le modifiche proposte non hanno impatto sul bilancio e risultano coerenti con l'attuale assetto contrattuale vigente.

Tenuto conto della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN e, nello specifico, alla luce di quanto disposto dalla Legge Regionale 5/2001, di modifica della Legge Regionale 44/2000, nella parte in cui richiama l'art. 345 del TULS, il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 7995 del 08/08/2024, ha inviato la nuova versione di Regolamento, per il prescritto parere di competenza, al Dipartimento della Prevenzione SSD, Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana dell'ASL. Quest'ultimo, con nota prot. n. 8127 del 12/08/2024, ha comunicato di non aver "*rilievi da fare alle modifiche che sono state proposte per il Regolamento dei Rifiuti del Comune di Torino*".

Il Regolamento è stato inviato alle Circoscrizioni, dal Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, con prot. n. 11593 del 02/12/23, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al fine di ottenere il prescritto parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante.

Le Circoscrizioni hanno espresso i seguenti pareri, che si allegano (unificati sub Allegato 2):

- Circoscrizione 1 PARERE FAVOREVOLE, con osservazione;
- Circoscrizione 2 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 3 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 4 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 5 PARERE FAVOREVOLE condizionato alla verifica degli obiettivi prefissati;
- Circoscrizione 6 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO;
- Circoscrizione 7 PARERE FAVOREVOLE;
- Circoscrizione 8 PARERE FAVOREVOLE.

In relazione all'osservazione espressa dalla Circoscrizione 1, relativamente all'applicazione norma UNI 11686 - waste visual elements, si ritiene che, per giungere all'uniformità di colori dei cassonetti, sia opportuno un piano di riorganizzazione condiviso che coinvolga l'intero territorio regionale e che, di conseguenza, debba essere approfondito, almeno come tempistica di adeguamento, in sede di Autorità Rifiuti Piemonte.

*****

In relazione al parere della Circoscrizione 5, si dà atto che la proposta regolamentare rispetta il quadro normativo europeo, nazionale e locale, nonché risulta strumento adeguato alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, agli obiettivi di neutralità climatica, alla promozione di una maggior sensibilità ecologica e all'attuale contesto socio-economico di riferimento.

*****

Con riferimento a ciascuna osservazione (riportata in corsivo) che la Circoscrizione 6 ha espresso come condizioni al parere favorevole, si rappresenta quanto segue.

1. *ARTICOLO 3. Paragrafo 1, comma b iv "Senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico" aggiungere "ed ambientale".*

Il principio di non arrecare pregiudizio all'ambiente è già contenuto nello stesso articolo 3 comma 1, lettera b), di cui il citato punto iv costituisce mera specificazione.

Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

2. *ARTICOLO 9. Paragrafo 11 "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 107 ..... non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura" aggiungere " sia per ciò che riguarda i rifiuti solidi che liquidi".*

Vista la definizione di rifiuto, che identifica “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” (articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e articolo 3, comma 1, lettera z del presente Regolamento oggetto di approvazione), il riferimento generico ai rifiuti include nella nozione anche i rifiuti liquidi.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

3. *ARTICOLO 17. Paragrafo 2, comma a "La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti, aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati può essere conferita con le seguenti modalità: a) nei contenitori per la raccolta della frazione umida quando si tratta di quantitativi limitati compatibili con la capienza dei contenitori assegnati" aggiungere "sfusi all'interno del contenitore, senza sacco di contenimento" fra il periodo "raccolta della frazione umida" e "quando si tratta di quantitativi limitati".*
Per questioni igienico-sanitarie, valgono le stesse modalità previste per la raccolta differenziata della frazione organica, ivi incluso l’uso di sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

4. *ARTICOLO 18, Paragrafo 3. "Negli appositi contenitori è possibile conferire scarti di origine animali e vegetale: frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di te e tisane, fondi di caffè ecc.. aggiungere dopo " carni e ossi" il periodo "purchè le ossa siano di piccola dimensione (ossa di dimensione più grande non vanno conferite nell'organico)" e rimuovere "bustine di te".*
Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Regolamento in approvazione, le specifiche modalità di conferimento dei rifiuti differenziati sono indicate non solo dai successivi articoli, tra cui il 18 in questione, ma anche dall’Amministrazione e/o dal Gestore, le indicazioni di quest’ultimo, accessibili anche attraverso applicazione mobile, prevedono che le bustine di tè sono attualmente conferibili nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica, mentre ne limitano l’accesso alle ossa di piccole dimensioni. Si ritiene, pertanto, che specificare anche in questa sede tale limitazione, che attiene ad una regola generale che vale per i conferimenti di varie frazioni di rifiuti, appare pleonastico anche se di buon senso.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

5. ARTICOLO 30, Paragrafo 3, comma c " Rimozioni di graffiti su edifici pubblici della Città di Torino" aggiungere "o nelle aree gioco della Città".
Alcune aree gioco attengono ad uno specifico servizio di manutenzione affidato dalla Città al Gestore, che include anche la rimozione di scritte, disegni e manifesti, che non rientrano nei servizi a richiesta.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

6. ARTICOLO 32, Paragrafo 3 Rimuovere comma c.
A tutela dell’incolumità e della salute dei partecipanti alle iniziative volontarie di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati, la limitazione di cui al comma 3, lettera c, si ritiene debba permanere come norma di cautela, la cui violazione non è associata ad una specifica sanzione.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

7. *ARTICOLO 39, Paragrafo 4. "Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani" aggiungere "oppure con dei cestini posizionati dal gestore", continuare l'articolo.*
Pur dando atto che l’interferenza del cantiere con l'apposizione del cestino attiene un'ipotesi residuale, si accoglie la proposta con la seguente formulazione: “...e/o i cestini per la raccolta dei

rifiuti urbani".

8. *ARTICOLO 42 "Aree per nomadi" aggiungere nel titolo "o aree pubbliche occupate da nomadi".*
Per le aree pubbliche valgono le regole generali che attengono le nettezza urbana e che valgono in tutti i casi di occupazione ovvero, anche nei casi in cui le aree vengano occupate da soggetti diversi dai "nomadi". Per tali casi vige la regola generale di cui all'articolo 31 del Regolamento in approvazione.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

9. *ARTICOLO 45, Aggiungere il Paragrafo 4 "I proprietari di attività commerciali, quali tabaccai, devono mantenere il marciapiede antistante l'attività in maniera decorosa e pulita, rimuovendo quotidianamente il piccolo rifiuto prodotto dai clienti dell'attività commerciale stessa, quali scontrini, biglietti del pullman, gratta e vinci, sigarette ecc.".*
E' un adempimento già contemplato dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento in approvazione.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

10. *ARTICOLO 46, Paragrafo 5 Aggiungere al termine del paragrafo "adattando il contratto di servizio periodicamente secondo le criticità riscontrate dal gestore in corso d'opera".*
In base al contratto di servizio il piano di lavoro viene approvato annualmente ed adattato anche in relazione alle criticità riscontrate adottando i relativi correttivi.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

11. ARTICOLO 47 Ripristinare il Paragrafo 4.
Il comma 4 è stato espunto essendo stato assorbito dalla Carta della Qualità del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani (Sez. 3.1 "Numero Unico e canali di Contatto), adottata dalla Città di Torino nella sua veste di Consorzio di Area Vasta, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 09/04/2024.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

12. *Considerata anche l'apertura della Regione per ciò che riguarda l'erogazione di fondi ai Comuni per installare videocamere per sanzionare coloro che scaricano abusivamente in aree non preposte (ecocentri o isole ecologiche), sarebbe consono inserire all'interno del regolamento gestione dei rifiuti l'ipotesi di poter usare i sopracitati dispositivi, onde evitare problemi futuri relativi alla posa delle telecamere.*
L'attività di accertamento mediante telecamere è un attività già prevista attualmente, in sinergia con la Polizia Municipale, e regolamentata dalle disposizioni in materia di accertamento delle violazioni amministrative (Legge n. 689/81), dal Regolamento n. 412 relativo alla disciplina della videosorveglianza e dalle Linee guida emanate dal Garante sulla protezione dei dati personali, che indica quali siano i requisiti da rispettare.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

*****

Con riferimento a ciascuna osservazione (riportata in corsivo) che la Circoscrizione 8 ha espresso, si rappresenta quanto segue.
1. *Alla luce dei mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati previsti già per il 2020, che generano una penalità annuale di € 84.739,80 a carico della Città si ritiene altamente opportuno inserire nell'art. 50 allegato A sanzioni a carico del gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.*
L'applicazione di sanzioni amministrative al Gestore del Servizio non trova luogo, posto che la relativa disciplina di riferimento (L. 689/81) ed i principi ad essa sottesi (legalità e personalità, per citarne alcuni) non risultano compatibili con il rapporto puramente contrattuale con il Gestore. Le

eventuali inadempienze sono, infatti, regolate dal sistema di penali dedotto nell'ambito del citato Contratto, rilevate mensilmente a seguito del monitoraggio dei servizi e approfondite in contraddittorio tra Città ed Azienda in occasione di incontri semestrali.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

2. *Nello stesso art. 50 allegato A si ritiene altresì opportuno inserire sanzioni per il gestore per il danno economico causato dal mancato introito dalla vendita dei materiali non conferiti alle piattaforme CONAI, o non recuperati a causa della scarsa qualità della Raccolta Differenziata.*
Richiamandosi il punto precedente, si conferma la proposta regolamentare.

3. *Alla luce dei già richiamati mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati, nonché in ragione anche degli obiettivi di abbattimento di emissioni climalteranti a cui la Città si è impegnata con il Climate City Contract, appaiono necessarie ulteriori misure ed iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti e alla riduzione della frazione indifferenziata destinata ad incenerimento, quali l'implementazione della tariffazione puntuale, la previsione di agevolazioni TARI per sistemi di vendita alla spina, senza imballo o con vuoto a rendere, sperimentazione di ulteriori raccolte differenziate.*
Condividendo i principi di quanto suggerito ed enfatizzando che il Regolamento di Gestione dei rifiuti non è deputato a regolamentare ipotesi di riduzione della tariffa, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento TARI, suscettibile di opportune modifiche e integrazioni, che prevedono espressamente tutti i casi di agevolazione tariffaria a seguito di attività virtuose promosse da utenze domestiche e non domestiche. Si rileva, inoltre, che il testo regolamentare oggetto di approvazione non preclude possibili nuove metodologie e/o tecnologie di separazione di materiali, proprio nell'ottica della prioritaria missione di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte o, almeno, della quota di rifiuti indifferenziati. Per quanto riguarda la sperimentazione di ulteriori forme di raccolta differenziata, permane l'articolo 13, comma 6.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

4. *Alla luce dell'affiancamento del sistema di raccolta basato su "Ecoisole Smart" oltre al porta-a-porta condominiale, appare necessario raccogliere i relativi dati con modalità che rendano possibile un effettivo raffronto della quantità e della qualità delle raccolte differenziate con i due sistemi.*
La raccolta dei dati attinente al sistema di raccolta basato su ecoisole Smart e quello relativo al "porta a porta" è attualmente in corso e sotto costante monitoraggio e non costituisce oggetto di regolamentazione.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

5. *Infine, si rileva che, con il superamento del Programma Comunale di gestione dei rifiuti, al Consiglio Comunale non resta alcun ruolo nella programmazione. Si ritiene invece che uno strumento programmatico proprio della Città, da porre come base contrattuale con il gestore del servizio, costituirebbe un elemento utile a raccogliere esperienze e proposte da fonti diverse e confrontarsi con la pluralità delle utenze del servizio.*
L'omesso richiamo al Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti va correlato al riferimento normativo contenuto nel PRUBAI e nella regolamentazione regionale di riferimento, che ha previsto la trasformazione dell'assetto organizzativo territoriale del sistema di gestione integrata dei rifiuti dall'originario livello comunale al successivo livello Consortile, passando, quindi, dai Comuni ai Consorzi di Bacino e, da ultimo, ai Consorzi di Area Vasta, intesi come sub ambiti territoriali. Nello specifico, il recente adeguamento del Contratto di Servizio di Igiene urbana al "contratto tipo" proposto da ARERA, induce l'Amministrazione ad approvare quanto prima il Piano Economico Finanziario dell'Affidamento (PEFA). Il citato documento esprimerà la previsione economico-

finanziaria e gestionale-industriale di sviluppo dei servizi fino al termine del vigente contratto e, come tale, costituirà anche la pianificazione d'Ambito, da intendersi alla stregua di Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti, sebbene adeguato al nuovo assetto Consortile, che ci vede organizzati, non più come singoli Comuni, ma nella più attuale veste di Consorzio di Area Vasta Torino. Ciò posto, si ritiene, infine, che tali atti, che verranno approvati dal Consiglio Comunale in qualità di "Assemblea Consortile", siano da considerarsi assoggettati al supporto consultivo previsto dalla Delibera istitutiva della Consulta.
Pertanto si conferma la proposta regolamentare.

*****

Si dà inoltre atto che, con nota del 26/01/2025, la Consulta Comunale per l'Ambiente e il Verde della Città ha trasmesso il suo contributo, al quale gli uffici hanno dato riscontro con nota prot. n. 1216 del 06/02/2025. Tale carteggio viene allegato sub Allegato 3.

Il Dirigente che attesta la regolarità tecnica del presente atto dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e smi;

Viste le Direttive 849-850-851-852/2018/UE;

Vista la Direttiva 904/2019/UE;

Visto il D.Lgs. 116/2020 e smi;

Viste le Leggi Regionali Piemonte 1/2018, 4/2021 e 8/2024;

Vista la DCR 277-11379/2023;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto del parere espresso dal Dipartimento della Prevenzione SSD, Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana dell'ASL, così come acquisito agli atti del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica;

2) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale n. 280, come evidenziate nell'allegato con testo a fronte, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1 T.C.), comprendente anche la relativa tabella sanzionatoria (Allegato A dell'allegato 1 T.C.);

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che non ha impatto sul bilancio.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Lorenzo De Cristofaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Ciampolini Tiziana, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-85-2025-All_1-Regolamento_Rifiuti_con_Sanzioni.pdf
2. DEL-85-2025-All_2-PROP-27498-2024-All_2-Pareri_Circoscrizioni.pdf
3. DEL-85-2025-All_3-PROP-27498-2024-All_3-Carteggio_con_Consulta_A&V.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento